

Da oggi scattano alcune novità per la previdenza complementare di docenti e amministrativi

Pensioni, arriva il fondo garantito

Gli iscritti a Espero potranno diversificare l'investimento

DI LUCA SIGNORELLO

È stato modificato lo statuto del fondo pensione complementare per il personale della scuola Espero. La notizia è contenuta nella nota operativa n. 9 del 20 marzo 2008 emanata dall'Inpdap. Le modifiche apportate allo statuto, si legge nella nota, riguardano, tra l'altro, la data di decorrenza della contribuzione per il personale assunto a tempo determinato, la previsione del multicomparto e, in particolare, del comparto garantito che servirà anche ad accogliere il Tfr dei lavoratori del settore privati (scuole private e formazione professionale) che aderiscono a Espero con assenso tacito e, infine, modifiche in tema di sospensione della contribuzione al fondo. Le nuove regole, ricorda l'istituto di previdenza, recentemente approvate dalla Covip, sono entrate in vigore dal 1° aprile e presentano riflessi sulle attività connesse al trattamento delle adesioni e delle posizioni.

Tra le modifiche di maggiore rilevanza va registrata quella relativa alla istituzione di una gestione finanziaria con più comparti di investimento di cui uno garantito.

La gestione finanziaria pluricomparto prevede almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento. La scelta del comparto di investi-

mento potrà, dopo che il fondo avrà stabilito con quali modalità e in quali tempi, potrà essere effettuata direttamente al momento dell'adesione o in un momento successivo, parimenti a quanto accade per la scelta dell'aliquota aggiuntiva.

Le altre modifiche riguardano la decorrenza della contribuzione per i lavoratori a tempo determinato e la facoltà di sospensione della stessa.

Decorrenza dei contributi

Mentre è rimasta invariata la norma che prevede che al fondo possano iscriversi anche i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a tre mesi continuativi, è stata invece modificata la data di decorrenza della contribuzione.

Per tutte le domande di adesione, con data di sottoscrizione del datore di lavoro successiva al 31 marzo 2008, la contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorrerà dal primo giorno del mese successivo ai due mesi calcolati dalla data in cui il datore di lavoro ha apposto la data, la firma ed il timbro sul modulo di iscrizione da sottoscrivere. Viene, pertanto, eliminato il principio della retroattività della contribuzione che veniva fatta decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro in corso.



Facoltà di sospensione

È riconosciuta al lavoratore la possibilità di sospendere unilateralmente, entro il 30 novembre di ciascun anno, la propria contribuzione. Rispetto a quanto prevedeva l'originale Statuto due sono, pertanto, le novità: la prima è quella che il diritto alla sospensione può essere esercitato in qualsiasi momento e non più come era nella precedente disposizione che invece prevedeva che tale diritto non potesse

essere esercitato nei primi cinque anni di vita del fondo; la seconda è legata al fatto che il lavoratore può sospendere la contribuzione anche per un periodo inferiore all'anno solare, diversamente da quanto era previsto dall'art. 28, comma 2 del vecchio statuto. I lavoratori privati che aderiscono al Fondo potranno, invece, fare domanda di sospensione in qualsiasi momento e quindi non necessariamente entro il 30 novembre

dell'anno in corso. L'ultima precisazione contenuta nella nota dell'Inpdap attiene agli effetti della richiesta di sospensione. Per entrambe le tipologie di lavoratori la richiesta di sospensione fa venire meno l'obbligo di versamento del contributo a carico del datore di lavoro, mentre non sospende l'accantonamento delle quote di Tfr che continuano ad essere contabilizzate (ma solo per i dipendenti pubblici) dall'Inpdap.